

Statuto dell'Università della Svizzera italiana

del 20.03.2020 (stato 01.04.2023)



visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (art. 8 cpv. 1 lett. a) e 12 cpv. 2),
il Regolamento d'applicazione del 18 febbraio 2014

decreta:

Art. 1
Stato giuridico
e scopo

1. L'Università della Svizzera italiana (USI) è un ente autonomo di diritto pubblico, con personalità propria e sede a Lugano, istituito dalla Legge cantonale sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI).
2. L'USI sostiene la creazione, la trasmissione e la circolazione della conoscenza, incentiva il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e promuove la diffusione della cultura e della lingua italiana.
3. L'USI è strutturata in Facoltà che godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi consigli nel rispetto delle direttive federali o intercantionali.
4. L'USI adempie i suoi compiti al servizio della comunità, rispettando e proteggendo la dignità umana e la natura.

Art. 2
Campo
d'applicazione /
Subordinazione
amministrativa

1. Lo statuto regola l'organizzazione dell'USI; definisce e organizza i suoi organi come pure le sue componenti, così come specificate nel Capitolo II.
2. Lo statuto regola internamente le disposizioni cantionali e federali applicabili alle università ed è completato da regolamenti, direttive, linee guida e le disposizioni.
3. Al Consiglio dell'Università (in seguito CU) - in quanto organo superiore dell'USI - sono subordinate tutte le componenti dell'USI.
4. Il CU può approvare specifiche deleghe di funzioni ad organi dell'USI, ratificando i relativi regolamenti.

* Tutti i termini che citano persone di genere maschile nel presente statuto si riferiscono a persone di tutti i generi

Capitolo II

Composizione e struttura dell'USI

Art. 3 Comunità universitaria

1. La comunità universitaria comprende:
 - a. il corpo accademico;
 - b. il corpo intermedio;
 - c. il corpo studentesco;
 - d. il personale dei Servizi.

Art. 4 Facoltà

1. L'USI comprende le seguenti Facoltà:
 - a. l'Accademia di architettura;
 - b. la Facoltà di comunicazione, cultura e società;
 - c. la Facoltà di scienze economiche;
 - d. la Facoltà di scienze informatiche;
 - e. la Facoltà di scienze biomediche e gli affiliati Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) e Istituto oncologico di ricerca (IOR).
2. L'USI può proporre al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato di costituire o sopprimere Facoltà, conformemente alla LUSI/SUPSI art. 3 cpv. 1 lett. a) e b).

Art. 5 Istituti

1. Le Facoltà possono costituire, dopo ratifica del CU, delle unità di insegnamento e di ricerca, denominati istituti, alle quali esse delegano una parte delle loro competenze. Conformemente alla LUSI/SUPSI art. 3 cpv. 1 lettera b) l'USI informa tempestivamente il Gran Consiglio tramite il Consiglio di Stato della creazione di istituti.
2. Gli istituti dipendono direttamente da una o più Facoltà e non hanno personalità giuridica propria.
3. Le competenze, i compiti, l'organizzazione, i membri degli Istituti sono precisati in un accordo tra le Facoltà che sostengono l'Istituto e il Rettorato (detto "contratto di istituto"). Il contratto deve essere ratificato dal CU e ha durata limitata, rinnovabile.

Art. 6 Affiliazione e associazione di istituzioni create da terzi

1. Facoltà o istituti retti e finanziati da terzi con personalità giuridica propria possono essere affiliati o associati all'USI conformemente ai disposti dell'art. 12 LUSI/SUPSI.
2. La decisione sull'affiliazione compete al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali, negli altri casi, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato, essa compete al CU. La decisione di associazione compete al CU, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.
3. L'affiliazione comporta l'obbligo di sottostare alle Strategie dell'USI, l'associazione non comporta tale obbligo. Agli enti affiliati o associati è garantita l'autonomia amministrativa.
4. I termini precisi dell'affiliazione o dell'associazione sono contenuti in un accordo di affiliazione o di associazione tra l'USI e l'ente giuridico che rappresenta la Facoltà o l'istituto per i quali è prevista l'affiliazione o l'associazione. Tale accordo va concluso prima della decisione di affiliazione o di associazione e ne costituisce parte integrante.
5. L'accordo di affiliazione o associazione prevede segnatamente:
 - a. gli organi degli enti affiliati o associati;
 - b. le regole sul riversamento da parte dell'USI dei contributi cantonali, federali e degli altri Cantoni agli enti affiliati o associati, per la parte di loro spettanza;
 - c. la partecipazione da parte dell'ente affiliato o associato ai servizi comuni offerti dall'USI.
6. L'USI rappresenta l'ente affiliato o associato per quanto riguarda i finanziamenti del Cantone e della Confederazione. Il contratto di prestazioni tra l'USI e il Cantone tiene conto di quanto previsto negli accordi di affiliazione o associazione.
7. Associazione.
Istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica, retti e finanziati da terzi, possono essere associati all'USI se soddisfano ai principi generali della LUSI/SUPSI e si inseriscono nella politica universitaria cantonale, senza che siano necessariamente adempiute le condizioni per l'affiliazione o senza che la stessa sia stata richiesta.
8. L'associazione non comporta l'obbligo di sottostare alle strategie dell'USI. In ogni caso è fatta salva l'autonomia amministrativa.
9. L'accordo di associazione compete al CU, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.
10. Eventuali contributi cantonali vengono riversati in modo integrale dall'USI all'ente associato secondo quanto specificato nel Contratto di prestazioni dell'USI.

Art. 7
Collaborazione
con la Fondazione
per le Facoltà
di Lugano

L'USI collabora con la Fondazione per le Facoltà di Lugano per progetti e iniziative atte a rafforzare l'offerta dell'USI e la sua interazione con il territorio.

Capitolo III
Organi e Commissioni

Art. 8 Organi	Conformemente all'art. 6 della LUSI/SUPSI, gli organi dell'USI sono: il Consiglio dell'Università; il Rettorato; il Senato accademico (Senato).
Art. 9 Composizione del CU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il CU è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 11 designati, ogni 4 anni, dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal Senato con mandato biennale rinnovabile. Il Rettore dell'USI partecipa alle sue sedute e i Decani delle Facoltà sono sentiti su questioni che concernono la loro attività. Possono inoltre partecipare alle sedute del CU i Prorettori, su richiesta del Presidente o del Rettore e in funzione delle trattande. 2. Il Segretario generale dell'USI e il Direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito DECS) partecipano al CU senza diritto di voto.¹¹
Art. 10 Competenze del CU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il CU esercita l'alta sorveglianza sull'USI e tutte le sue componenti, come previsto dalla LUSI/SUPSI, e segnatamente provvede: <ol style="list-style-type: none"> a. ad adottare lo statuto, i regolamenti interni generali e delle Facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell'insegnamento e della ricerca; b. stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e a ripartire le risorse tra le Facoltà; c. a disciplinare le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica e a nominare i dirigenti; d. a presentare annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto sull'attività svolta; e. ad approvare i conti preventivi e consuntivi; f. ad approvare la creazione di società e fondazioni da parte dell'USI o la sua partecipazione ad esse; g. a definire tramite regolamento le proprie modalità di funzionamento. h. approva l'organigramma istituzionale e quello dei Servizi, su proposta del Rettorato.¹²

2. Al CU competono in particolare:
 - a. l'elezione del Presidente;
 - b. l'elezione del Vicepresidente del CU su proposta del Presidente;
 - c. la nomina del Rettore;
 - d. la ratifica della nomina dei Professori di ruolo (ordinari e straordinari) e dei Professori assistenti su proposta del Senato che acquisisce formalmente la nomina previo consenso del Rettore;¹
 - e. la nomina, su proposta del Rettore, del Direttore operativo, del Segretario generale e dei Prorettori;¹³
 - f. la costituzione della revisione interna;
 - g. la costituzione di commissioni permanenti o temporanee;
 - h. la definizione dei livelli salariali ed altre questioni, su proposta del Rettore;
 - i. l'accettazione di donazioni all'USI;
 - j. la definizione su proposta della Facoltà di scienze biomediche del numero di posti di formazione in medicina umana;
 - k. la nomina dei Prorettori.
3. Al CU spettano tutte le competenze non esplicitamente attribuite dal presente statuto ad altri organi.

Art. 11 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è scelto dal CU tra i suoi membri di nomina del Consiglio di Stato.
2. Il Presidente presiede il CU e rappresenta l'USI verso le autorità politiche cantonali e federali.
3. Il CU - su proposta del Presidente - elegge un Vice-Presidente, scelto tra i suoi membri di nomina del Consiglio di Stato.

Art. 12 Revisione interna

1. Il CU istituisce la revisione interna quale suo organismo indipendente di verifica e consulenza. La revisione interna fornisce al CU una prestazione di controllo e di consulenza, sostiene l'Università nel raggiungimento dei suoi obiettivi esaminando e valutando l'efficacia dei processi di direzione, di gestione dei rischi, di revisione e di controllo.
2. I membri della revisione interna sono nominati dal CU su proposta del presidente e dipendono amministrativamente da quest'ultimo. Essi possono essere assunti dall'USI o lavorare per mandato. I membri della revisione interna sono tenuti al segreto di funzione e al rispetto della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).
3. La revisione interna esegue il suo mandato in maniera autonoma e indipendente, in accordo con gli standard professionali internazionali del settore, secondo i principi della legalità, della regolarità, della sostenibilità finanziaria e dell'efficacia.

Art. 13 Rettorato

1. Il Rettorato comprende il Rettore, che lo presiede, e gli altri membri del Rettorato che lo coadiuvano: il Direttore operativo, il Segretario generale e i Prorettori. Il Direttore operativo aggiunto partecipa alle sedute su invito.¹⁴
2. Il Rettore è nominato dal CU per concorso o per chiamata con mandato quadriennale rinnovabile.
3. I Prorettori sono designati dal CU su proposta del Rettore.
4. Il Rettore, coadiuvato dal Rettorato, tratta tutte le questioni operative dell'Università e istruisce tutte le decisioni da sottoporre al CU.
5. Il Rettore:
 - a. conduce l'Università nel rispetto dei valori, della missione, della strategia e dei mezzi finanziari a disposizione;
 - b. mette in atto le decisioni prese dal Consiglio dell'Università, avvalendosi dei membri del Rettorato;
 - c. rappresenta l'USI, verso l'esterno, fatta eccezione per quanto definito all'art. 11 cpv. 2;
 - d. rappresenta l'USI verso gli organi amministrativi universitari federali e cantonali e altri enti esterni;
 - e. rapporta annualmente al CU sullo stato e sulle attività dell'USI;
 - f. presiede il Senato;
 - g. è responsabile dell'elaborazione degli atti di pianificazione e di sviluppo dell'Università;
 - h. è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'USI, del loro controllo e delle relative comunicazioni al CU;
 - i. è responsabile della gestione dei rischi reputazionali, finanziari e operativi e della gestione del sistema di controllo interno;
 - j. è responsabile del corretto svolgimento delle mansioni del Direttore operativo e del Direttore operativo aggiunto, interviene nei casi d'urgenza. È altresì responsabile delle comunicazioni al Consiglio dell'Università;¹⁵
 - k. è responsabile della documentazione dell'USI, in particolare della documentazione giuridica e della sua conformità e coerenza;
 - l. è responsabile della promozione dello scambio di conoscenze con le altre scuole universitarie e in particolar modo con la SUPSI secondo il principio della complementarietà e dell'efficienza previsto dalla LUSI/SUPSI.
6. Il Rettorato per quel che concerne la nomina del corpo accademico professorale, svolge le seguenti funzioni:
 - a. verifica la congruenza della proposta con la pianificazione accademica dell'USI, nonché la disponibilità finanziaria in

- relazione alla pianificazione delle risorse dell'USI e decide l'avvio della procedura per concorso;
- b. propone al CU l'avvio della procedura nella nomina per chiamata;
 - c. provvede alla pubblicazione del concorso nella nomina per concorso;
 - d. approva la composizione della Commissione di chiamata e la comunica tempestivamente al Presidente del CU;
 - e. riceve il rapporto intermedio della Commissione di preavviso o della Commissione di chiamata e autorizza le convocazioni dei finalisti;
 - f. assicura una larga diffusione dell'informazione riguardante le audizioni dei candidati sia nella procedura per concorso che in quella per chiamata.
-
7. Il Rettorato per quel che concerne la promozione all'ordinariato su proposta del Decano, esprime la propria valutazione.
-
8. Il Rettorato inoltre:
- a. ratifica la designazione dei docenti a contratto annuale;
 - b. attribuisce e rinnova il titolo di "docente – ricercatore";
 - c. propone al CU i contratti di Istituto;
 - d. propone gli atti di pianificazione e di sviluppo dell'Università, nonchè i progetti e i programmi speciali che devono essere approvati dal CU;
 - e. propone al CU l'organigramma istituzionale e l'organigramma dei Servizi dell'USI;¹⁶
 - f. vigila sulle controversie legali dell'USI. In presenza di controversie con potenziali implicazioni finanziarie e/o reputazionali rilevanti, il Rettorato informa senza indugio il Presidente del CU, che coinvolge il CU per decisione su come procedere.
 - g. predispone Direttive, Linee guida e Disposizioni, sentito, qualora pertinente, il parere del Comitato di Direzione.
-
9. Il Rettorato approva al proprio interno il proprio Regolamento e lo propone al CU per ratifica.

Art. 14 Senato

1. Il Senato comprende rappresentanti
 - a. del corpo accademico professorale (10);
 - b. del corpo accademico intermedio (5);
 - c. del corpo studentesco (5);
 - d. del personale dei Servizi (5).¹⁷
-
- Il Rettore, i Prorettori e i Decani ne fanno parte d'ufficio. Gli altri membri del rettorato partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
-
2. I membri del Senato sono eletti dai rispettivi corpi, fra quanti manifestano la propria candidatura, come segue:
 - a. il corpo accademico professorale elegge 10 professori di cui almeno uno per area disciplinare (architettura,

- medicina umana e scienze della vita, scienze economiche e giuridiche, scienze sociali, scienze matematiche, scienze informatiche, scienze storico-letterarie);
- b. il corpo accademico intermedio elegge 3 dottorandi, 1 post-doc o collaboratore scientifico e 1 architetto collaboratore di atelier;
 - c. il corpo studentesco elegge uno studente per Facoltà, ciascuno con supplente;
 - d. il personale dei Servizi elegge 5 collaboratori, di cui almeno uno fra quanti operano all'Accademia.¹⁸
-
3. Gli eletti si esprimono a titolo personale e senza mandato o istruzioni.
4. I mandati hanno durata biennale e sono rinnovabili.
-
5. Il Rettorato definisce le modalità di elezione.
-
6. Il Senato ha le funzioni seguenti:
- a. acquisisce formalmente, previa approvazione del Rettore, le nomine dei professori di ruolo (ordinari e straordinari) e dei professori assistenti con le procedure di cui agli artt. 28-31. Le nomine sono ratificate dal CU;²
 - b. prende posizione e formula proposte su temi di interesse generale per l'USI, sia per iniziativa propria, sia su invito del CU o del Rettorato;
 - c. propone e favorisce iniziative rivolte alla cooperazione tra Facoltà, istituti e discipline al fine di promuovere la coesione tra le componenti dell'USI;
 - d. discute la pianificazione strategica;
 - e. propone all'attenzione del CU modifiche dello statuto;
 - f. discute e propone i regolamenti sulle condizioni generali di lavoro;
 - g. si pronuncia su temi sottoposti dal CU o dal Rettorato;
 - h. elegge due rappresentanti nel CU;
 - i. Ratifica i regolamenti degli studi e le modalità di certificazione dei titoli.³
 - j. individua di concerto con il Rettore e nomina i membri del Comitato etico. Il CU ratifica le nomine.
-
7. Il Senato è presieduto dal Rettore coadiuvato da un Ufficio presidenziale comprendente un rappresentante per ciascun corpo e uno dei servizi. Il Rettore nomina un Prorettore come Vicepresidente.
-
8. Il Senato approva al proprio interno il proprio Regolamento e lo propone per ratifica al CU.

**Art. 15
Direttore
operativo e
Direttore
operativo
aggiunto** ¹⁹

1. Il Direttore operativo è nominato dal Consiglio dell'Università, su proposta del Rettore.
2. Il Direttore operativo nomina un Direttore operativo aggiunto, previo consenso del Rettore.
3. Il Direttore operativo opera in merito alle attività di sua competenza, oltre a quelle delegategli dal Rettore, a cui risponde, e in particolare:
 - a. consiglia il Rettorato sulla gestione operativa dell'Università e, per il tramite del Rettore, supporta il Consiglio dell'Università e le sue Commissioni nelle richieste di sua competenza;
 - b. si occupa della gestione amministrativa, finanziaria e immobiliare dell'USI;
 - c. si occupa di anticipare e gestire i rischi reputazionali, finanziari e operativi e il sistema di controllo interno;
 - d. si occupa di tutti i Servizi operativi e amministrativi, conformemente a quanto previsto dall'organigramma dei Servizi dell'USI, garantendone il coordinamento;
 - e. organizza e gestisce una Direzione operativa allargata, che lo coadiuva nello svolgimento delle sue mansioni.
4. Il Direttore operativo può delegare al Direttore operativo aggiunto delle competenze specifiche. La responsabilità per la buona esecuzione di tali compiti rimane tuttavia a carico del Direttore operativo, che ne risponde al Rettore.
5. Nello svolgimento delle proprie attività, il Direttore operativo e il Direttore operativo aggiunto sono subordinati alla supervisione e alla sorveglianza del Rettore, il quale è responsabile delle citate attività e deve assicurarne il corretto espletamento. Conformemente all'art. 13 cpv. 5 lett. j, il Rettore interviene nei casi d'urgenza. In questi casi segnala, documentandola, ogni questione rilevante al Consiglio dell'Università.

**Art. 16
Comitato di
direzione**

1. Il Comitato di direzione comprende:
 - a. il Rettore che lo presiede;
 - b. gli altri membri del Rettorato;
 - c. i Decani delle Facoltà.
2. Il Comitato di direzione coadiuva il Rettore nella conduzione ordinaria dell'USI e favorisce l'armonizzazione della gestione dell'ateneo con quella delle Facoltà.
3. Il Comitato di direzione si riunisce regolarmente almeno due volte per ciascun semestre.

**Art. 17
Commissioni**

1. Il CU ha commissioni permanenti e può costituire delle commissioni temporanee.
2. I membri delle commissioni sono designati dal CU, con mandato quadriennale rinnovabile.
3. Le commissioni hanno funzione preparatoria alle decisioni del CU.
4. Le commissioni del CU sono:
 - a. la Commissione audit e finanze;
 - b. la Commissione di accreditamento.

**Art. 18
Commissione
audit e finanze**

1. La Commissione audit e finanze è composta da due membri del CU scelti fra i membri designati dal Consiglio di Stato, dal Consigliere di Stato e dal Presidente del CU. Il Direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS partecipa ai suoi lavori. Il Rettore e il Direttore operativo sono entrambi sempre invitati alle riunioni. La Commissione può avvalersi dell'apporto del personale amministrativo e di esperti esterni.²⁰
2. La Commissione propone all'esame del CU i preventivi e i consuntivi finanziari, sulla base delle proposte elaborate dal Rettorato.
3. La Commissione propone inoltre all'esame del CU:
 - a. i livelli salariali e altre questioni inerenti al rapporto di lavoro sulla base di proposte elaborate dal Rettore;
 - b. la creazione di nuove società e fondazioni da parte dell'USI o la sua partecipazione a esse;
 - c. l'approvazione di donazioni all'USI.
4. La Commissione è responsabile dell'organizzazione della revisione interna, del cui operato riferisce semestralmente al CU.

**Art. 19
Commissione
di
accreditamento**

1. La Commissione di accreditamento assiste il Rettorato e il CU nel garantire che l'USI continui a essere un'istituzione accademica accreditata, sul piano nazionale ed internazionale. La Commissione di accreditamento è composta da:
 - a. tre membri del CU;
 - b. un membro del Rettorato;
 - c. eventuali esperti esterni.
2. La Commissione può richiedere di avvalersi dell'apporto del Rettore o di altri membri dell'USI.

Art. 20 Servizi ²¹

1. I servizi dell'USI provvedono a sostenere lo sviluppo dell'Università implementandone la strategia.
2. I servizi dell'USI rispondono all'organizzazione descritta nell'organigramma dei Servizi, approvato dal CU.
3. Le assunzioni dei collaboratori dei Servizi amministrativi e operativi – così definiti dall'organigramma dei Servizi – sono di competenza del Direttore operativo, previo consenso del Rettore.
4. Le assunzioni dei collaboratori dei Servizi istituzionali e trasversali – così definiti dall'organigramma dei Servizi – sono di competenza del Rettore.

Art. 21 Servizi bibliotecari

1. I Servizi bibliotecari, erogati dalle Biblioteche dell'USI, in dialogo con la relativa Commissione scientifica, sono preposti allo sviluppo, gestione, conservazione e valorizzazione scientifica del patrimonio documentario dell'Università; essi garantiscono l'accesso alle risorse analogiche e digitali e la diffusione dei prodotti delle attività didattiche e di ricerca, e costituiscono un sistema coordinato di risorse e servizi a supporto delle esigenze delle utenze interna ed esterna.
2. Le Biblioteche dell'USI comprendono:
 - la Biblioteca universitaria Lugano
 - la Biblioteca dell'Accademia di architettura di Mendrisio.
3. Le finalità, attività e l'organizzazione delle Biblioteche dell'USI e della relativa Commissione scientifica sono disciplinate in appositi regolamenti.
4. Il Direttore della sede di Lugano rappresenta le Biblioteche dell'USI presso gli organi nazionali e cantonali.

Art. 22 Organi di Facoltà

1. Gli organi di Facoltà sono:
 - a. il Consiglio di Facoltà;
 - b. il Consiglio dei professori (in seguito CdP);
 - c. il Decanato.

Art. 23 Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà, presieduto dal Decano, comprende:
 - a. i Professori di ruolo ordinari e straordinari, i Professori-assistenti i Professori titolari e aggregati della Facoltà;
 - b. i rappresentanti del corpo intermedio;
 - c. i rappresentanti del corpo studentesco iscritti a programmi di Bachelor e Master;
 - d. i rappresentanti dei docenti a contratto (facoltativo, a discrezione della Facoltà).
2. Lo statuto della Facoltà precisa il numero dei rappresentanti del corpo intermedio e del corpo studentesco e, se del caso, dei docenti a contratto; definisce inoltre le modalità della loro designazione e la durata del loro mandato.
3. Il Consiglio di Facoltà si pronuncia su tutti i temi concernenti gli interessi generali della Facoltà, e segnatamente sulle attività di insegnamento e di ricerca. In particolare:
 - a. nomina il Decano e i membri del Decanato;
 - b. propone lo statuto di Facoltà al CU per ratifica;
 - c. propone il Regolamento degli studi al Senato;
 - d. definisce i programmi di studio;
 - e. definisce il profilo delle posizioni di professore per le procedure di nomina.

**Art. 24
Consiglio
dei Professori**

1. Il Consiglio dei Professori, presieduto dal Decano, comprende i Professori di ruolo ordinari e straordinari della Facoltà.
2. Esso propone al Senato la nomina dei membri del corpo professorale, soggetta al parere positivo del Rettore.
3. Esso propone la nomina dei docenti a contratto annuale, soggetta all'approvazione da parte del Rettore.

**Art. 25
Decanato**

1. Il Decano, coadiuvato dai membri del Decanato, dirige e amministra la Facoltà. Le sue competenze specifiche sono definite dallo statuto di Facoltà.
2. Il Decano e i vice-Decani sono membri del corpo professorale. Sono eletti per un biennio e rieleggibili una sola volta nella medesima funzione.
3. Il Decano beneficia di un onere didattico ridotto.

**Art. 26
Delibere**

1. Nel Consiglio di Facoltà e nel Consiglio dei Professori le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
2. L'espressione del voto avviene in forma palese, fatta eccezione per l'elezione dei membri del Decanato o della Direzione.
3. In casi eccezionali può essere richiesto il voto a scrutinio segreto. Sulla richiesta decide il Decano.

Capitolo VI

Corpo accademico: composizione, norme e procedure

**Art. 27
Composizione,
diritti e doveri**

1. Il corpo accademico dell'USI comprende:
 - a. i professori di ruolo (ordinari e straordinari);
 - b. i professori assistenti;
 - c. i professori titolari;
 - d. i professori aggregati;
 - e. i liberi docenti;
 - f. i docenti clinici;
 - g. i docenti a contratto annuale;
 - h. i docenti-ricercatori a contratto pluriennale.
2. Diritti e doveri del corpo accademico sono precisati nell'apposito Regolamento generale sulle condizioni generali di lavoro per il personale accademico; i compiti sono definiti nei singoli contratti.

**Art. 28
Nomina
dei professori**

1. La procedura di nomina dei professori di ruolo e dei professori assistenti avviene per concorso e – in casi giustificati previsti da un apposito regolamento – su chiamata.
2. La procedura comporta le seguenti fasi:
 - i. proposta e avvio della procedura;
 - ii. profilo;
 - iii. candidature;
 - iv. preavviso;
 - v. audizione;
 - vi. nomina.

**Art. 29
Proposta
e avvio della
procedura**

1. Il Consiglio della Facoltà nel quale il professore eserciterà l'essenziale del suo insegnamento propone al Rettorato l'istituzione o la sostituzione delle posizioni di professore, precisando la modalità della procedura. Giustifica inoltre le ragioni della proposta e della scelta della modalità.
2. Per le posizioni di professore di medicina clinica la Facoltà propone l'istituzione in cui il professore svolgerà la sua attività,

tenendo conto della pianificazione ospedaliera, delle risorse necessarie per la formazione clinica e le attività di ricerca.

3. Il Rettorato verifica la congruenza della proposta con la pianificazione accademica dell'USI, nonché la disponibilità finanziaria in relazione alla pianificazione delle risorse dell'USI, decide l'avvio della procedura se per concorso.
4. In caso la procedura proposta sia per chiamata, la stessa deve essere autorizzata dal CU.

Art. 30 Nomina per concorso

1. Il Consiglio di Facoltà può precisare il profilo del candidato.
2. Il Rettorato provvede alla pubblicazione del concorso.
3. Per ciascun concorso è istituita una Commissione di preavviso formata da: 5 membri di cui 3 membri dal CdP e 2 esterni alla Facoltà, scelti in accordo con le migliori pratiche accademiche internazionali. La composizione della commissione è trasmessa tempestivamente al Rettore e al Presidente del CU. Nella composizione della Commissione di preavviso è prescritta la presenza di membri di genere diverso con diritto di voto. La Delegazione per le pari opportunità designa un suo rappresentante quale osservatore senza diritto di voto.
4. Per i concorsi per le posizioni di ruolo nella Facoltà di scienze biomediche le Commissioni di preavviso sono formate come segue:
 - a. posizione di professore di medicina dell'Istituto di medicina umana
 - 3 membri designati dalla Facoltà di cui 1 esterno.
 - 3 membri designati dall'ente clinico nel quale il professore da designare svolgerà la sua attività clinica;
 - b. posizione di professore di un istituto affiliato
 - 3 membri designati dalla Facoltà di cui uno esterno;
 - 2 membri designati dall'ente che regge l'istituto affiliato;
 - c. per altre posizioni vale il capoverso 4.
5. La Commissione di preavviso elegge tra i suoi membri il Presidente scelto tra i membri interni della Facoltà.
6. La Commissione di preavviso esamina le candidature, identifica i candidati che reputa idonei e ne propone alla Facoltà e al Rettorato la convocazione per un'audizione.
7. L'audizione dei candidati comprende una parte pubblica. La Facoltà e il Rettorato assicurano una larga diffusione dell'informazione riguardante le audizioni. In particolare, i dettagli dell'audizione sono comunicati per tempo ai membri del CU.

8. La Commissione di preavviso elabora il rapporto all'attenzione della Facoltà (CdP) che lo trasmette con le proprie osservazioni al CU, tramite il Rettorato.

9. Il Senato acquisisce formalmente, previa approvazione del Rettore, la nomina. La nomina per essere effettiva necessita della ratifica da parte del CU.⁴

10. La nomina dei professori di medicina clinica dell'Istituto di medicina umana avviene in modo concorde tra l'USI e l'Istituto clinico.

Art. 31 Nomina per chiamata⁵

1. La procedura per chiamata deve contribuire all'implementazione di una strategia pluriennale approvata dalla Facoltà e dal CU, in primo luogo per permettere il reclutamento di professori di chiara fama, o di indubbio successo nella ricerca competitiva.
2. La procedura può essere utilizzata, motivandola, anche per rinforzare la differenza di genere del corpo professorale, per favorire la promozione delle "doppie carriere" o per permettere il reclutamento di profili giovani particolarmente promettenti.
3. La Facoltà istituisce per ciascuna posizione una Commissione di chiamata formata da almeno 3 membri della Facoltà (CdP), da un membro di un istituto diverso da quello dove il candidato eserciterà e da almeno un membro esterno designato dalla Facoltà (CdP).
4. La composizione della Commissione di chiamata è approvata dal Rettorato, e comunicata tempestivamente al presidente del CU.
5. Nella composizione della Commissione di chiamata è prescritta la presenza di membri di genere diverso con diritto di voto. La Delegazione per le pari opportunità designa un suo rappresentante quale osservatore senza diritto di voto.
6. La Commissione di chiamata:
 - a. elegge tra i suoi membri il presidente scelto tra i membri interni della Facoltà;
 - b. esamina su larga scala la disponibilità di candidati potenzialmente interessati e che soddisfino le specificazioni del profilo.
7. La Commissione di chiamata identifica uno o più candidati che reputa idonei e ne propone alla Facoltà e al Rettorato la convocazione per un'audizione.
8. L'audizione dei candidati comprende una parte pubblica. La Facoltà e il Rettorato assicurano una larga diffusione dell'informazione riguardante le audizioni. In particolare, i dettagli dell'audizione sono comunicati per tempo ai membri del CU.

9. La Commissione di chiamata elabora il rapporto all'attenzione della Facoltà (CdP) che lo trasmette con le proprie osservazioni al Senato.
10. Il Senato acquisisce formalmente, previa approvazione del Rettore, la nomina o respinge la proposta.
11. Il CU ratifica la nomina.
12. La nomina dei professori di medicina clinica dell'Istituto di medicina umana avviene in modo concorde tra l'USI e l'Istituto clinico.

Art. 32 Termini contrattuali

1. Il Rettorato definisce le condizioni contrattuali ritenute che:
 - i contratti dei professori di ruolo hanno durata quadriennale e sono rinnovabili;
 - i contratti dei professori assistenti hanno durata triennale e sono rinnovabili una sola volta;
 - i contratti dei docenti ricercatori hanno durata triennale e sono rinnovabili.
2. Per i professori che esercitano una attività clinica l'Istituto clinico di afferenza definisce il rapporto contrattuale con il medico, che comprende anche il mandato di insegnamento universitario.
3. Il rinnovo del contratto è subordinato al rispetto delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione del Senato su proposta del Decano.
4. La procedura di rinnovo viene ultimata nel penultimo semestre del periodo contrattuale.
5. La cessazione e/o la modifica del rapporto contrattuale con l'Istituto clinico comporta l'annullamento del mandato di insegnamento universitario e del titolo accademico dell'USI.

Art. 33 Promozione all'ordinariato

1. La procedura di valutazione per la promozione all'ordinariato può essere avviata, di regola, non prima dell'ottavo semestre del primo contratto quadriennale quale professore straordinario.
2. La promozione è approvata dal Senato su proposta del Decano e previa valutazione positiva da parte del Rettorato.
3. Le procedure di valutazione sono definite nel Regolamento generale sulla promozione e l'immissione in ruolo del corpo accademico dell'USI.

Art. 34 Professori assistenti

1. Il professore assistente svolge attività di ricerca e di insegnamento.
2. Il professore assistente è assunto su concorso o per chiamata ai sensi degli artt. 30 e 31, con contratto, di regola, triennale.²²
3. La posizione di professore assistente può essere "tenure track" o a tempo determinato, per un massimo di sei anni.
4. La procedura di valutazione del professore assistente è avviata, di regola, non oltre il quinto semestre del suo primo contratto triennale.
5. La procedura di valutazione è definita nel Regolamento generale sulla promozione e l'immissione in ruolo del corpo accademico dell'USI.
6. Nel caso di valutazione positiva, la posizione di professore assistente è confermata per un ulteriore periodo di durata non superiore a tre anni.
7. Il professore assistente può essere inserito in ruolo se la corrispondente posizione di professore straordinario è pianificata, su preavviso della Facoltà e se il relativo passaggio è sostenuto da una rigorosa valutazione di esperti esterni.
8. La procedura di valutazione per l'immissione in ruolo è avviata, di regola, non oltre il quinto semestre del suo secondo contratto triennale. La nomina a professore di ruolo è acquisita formalmente dal Senato, previa approvazione del Rettore e necessità della ratifica del CU.⁶
9. I titolari di una posizione di professore FNS (Prof. Boursier / programma Eccellenza) sono equiparati d'ufficio ai professori assistenti USI con i medesimi diritti e doveri che ne conseguono.

Art. 35 Titoli

1. Il titolo di "Professore dell'Università della Svizzera italiana" è attribuito esclusivamente ai professori di ruolo ai sensi dell'art. 27 del presente statuto e ai professori assistenti.²³
2. Tra i "Professori dell'USI" si distinguono tre livelli definiti "ordinario" [*full Professor*] e "straordinario" [*associate professor*] e assistente [*assistant*].
3. La qualifica di "Professore titolare" è conferita dal Senato a docenti i cui contributi specifici nella ricerca e/o nella didattica sono rilevanti.
4. Il titolo di "Libero docente" (Privat Dozent) è conferita su proposta della Facoltà di scienze biomediche dal Senato a medici e altri

accademici attivi nell'ambito biomedico i cui contributi specifici corrispondono ai criteri definiti nel relativo regolamento.

5. Il titolo di "Professore aggregato" [*adjunct professor*] è attribuita dal Consiglio dei professori e approvata dal Senato a professori di altre istituzioni accademiche che intrattengono con la Facoltà una collaborazione rilevante e significativa.
6. Il titolo di "docente-ricercatore" [*maître d'enseignement et de recherche*] è attribuito dal Rettorato a titolari di posizioni definite dalle Facoltà, che:
 - per un periodo esteso hanno dato contributi rilevanti nella ricerca e nell'insegnamento;
 - hanno le qualità e la motivazione per proseguire la loro attività a beneficio dell'Università.
 Il Rinnovo del titolo compete al Rettorato.
7. Per tutte le altre posizioni di docenza valgono le disposizioni seguenti: ciascun docente porta il titolo accademico acquisito con l'eventuale riferimento alla posizione di docenza dell'università cui appartiene a titolo principale, eventualmente integrato, nel caso in cui sia titolare di un corso presso l'USI, dalla dicitura "docente (titolare) del corso di ...".

Art. 36
Direttive e
procedura per
l'attribuzione del
titolo di profes-
sore titolare

1. Le Facoltà, nell'ambito della loro pianificazione strategica e/o del loro fabbisogno, propongono l'attribuzione del titolo di professore titolare conformemente al cpv. 4.
Di regola, il numero dei professori titolari non deve superare il 10% del numero di professori di ruolo (ordinari e straordinari) della rispettiva Facoltà.
2. L'attribuzione del titolo è conferita dal Senato su proposta di una commissione composta da:
 - a. Decano della Facoltà;
 - b. 1 o 2 professori della Facoltà;
 - c. 1 professore di un'altra Facoltà dell'USI;
 - d. 1 professore di un'altra università.
 La commissione è proposta dal Decano e approvata dal Senato.
3. Il candidato è invitato a tenere una lezione e/o un seminario di ricerca pubblico.
4. La commissione elabora un rapporto all'indirizzo del Senato con i seguenti elementi:
 - a. il rapporto di valutazione scientifica e didattica;
 - b. il preavviso della Facoltà;
 - c. la proposta di attribuzione del titolo di professore titolare con la specificazione dell'area di competenza;
 - d. l'elenco dei compiti.

5. Il titolo è conferito per quattro anni. Il rinnovo del contratto è subordinato al rispetto delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione del Senato su proposta del Decano.

Art. 37
Docenti a
contratto annuale

1. La designazione dei docenti a contratto annuale compete alla Facoltà (CdP), previa ratifica da parte del Rettorato.
2. La designazione avviene per concorso oppure per incarico diretto.

Art. 38
Limite d'età

1. Ogni rapporto contrattuale di professore e di docente scade per limite d'età nell'anno in cui l'interessato compie 70 anni, salvo quanto previsto al seguente capoverso. In casi eccezionali e previo il parere positivo del Rettore il CU può concedere deroghe al limite d'età previsto.
2. Le posizioni di ruolo dell'Istituto di medicina umana scadono nell'anno in cui l'interessato compie 65 anni, salvo deroghe definite d'intesa tra l'USI e l'Istituto clinico.

Art 39
Professori
emeriti ⁷

1. Ai Professori di ruolo che hanno raggiunto il pensionamento il Senato può conferire il titolo di professore emerito su proposta del Rettorato.
2. La domanda, formulata anche da parte dei diretti interessati, deve pervenire al Rettorato in forma scritta e almeno un anno prima del pensionamento.
3. Per valutare se proporre la nomina al Senato, il Rettore consulta una commissione formata da un Prorettore, dal Decano ed un Professore della Facoltà vicino alla disciplina del candidato.
4. Nella propria valutazione la Commissione prende in considerazione primariamente l'adesione ai principi che ispirano il codice etico dell'USI e l'esistenza di un legame concreto e costruttivo con l'Università.
5. Il professore emerito beneficia delle facilitazioni necessarie per consentire la prosecuzione della ricerca scientifica (ad esempio l'accesso alla rete, l'accesso ai servizi bibliotecari, l'informazione scientifica).

Capitolo VII Titoli onorifici

Art. 40 Dottorato honoris causa

1. Il dottorato honoris causa è conferito a persone che si siano distinte per l'eccellenza delle loro prestazioni in campo scientifico o professionale.
2. L'attribuzione del dottorato honoris causa è proposta dal Consiglio di Facoltà ed è deliberato dal CU.
3. Il dottorato honoris causa è conferito, di regola, nell'ambito del Dies Academicus o di altre occasioni particolari.

Art. 41 Membro onorario dell'Università

Il CU può conferire il titolo di membro onorario dell'Università a persone che si siano particolarmente distinte nell'impegno a favore dell'USI.

Capitolo VIII Corpo intermedio

Art. 42 Membri e contratti

1. Il corpo intermedio comprende:
 - a. gli assistenti;
 - b. i medici docenti di pratica clinica;
 - c. gli architetti collaboratori di atelier;
 - d. i collaboratori scientifici;
 - e. i collaboratori didattici;
 - f. i lettori di lingua.
2. Tra gli assistenti si distinguono le tre seguenti categorie:
 - a. assistenti dottorandi;
 - b. assistenti con dottorato;
 - c. maître-assistant.
3. Tra i collaboratori di atelier si distinguono le tre seguenti categorie:
 - a. collaboratore junior;
 - b. collaboratore senior;
 - c. collaboratore-maître.
4. Le posizioni del corpo intermedio vengono istituite compatibilmente con la pianificazione finanziaria.
5. La nomina del corpo intermedio compete alle Facoltà.
6. Diritti e doveri del corpo intermedio sono precisati nell'apposito Regolamento generale sulle condizioni generali di lavoro per il personale accademico; i compiti sono definiti nei singoli contratti.
7. I contratti del corpo intermedio sono di durata determinata, di regola annuali e rinnovabili.
8. Per gli assistenti di cui cpv. 2: il contratto è, di regola, rinnovabile per una durata massima di 5 anni consecutivi nella rispettiva categoria.

Capitolo IX Studenti

-
- Art. 43
Immatricolazione**
1. Possono immatricolarsi all'USI:
 - a. i titolari di maturità federale o cantonale o estera equivalente;
 - b. i titolari di diploma di scuola universitaria professionale;
 - c. le persone di almeno 25 anni di età, con un'esperienza di formazione e di lavoro significativa delle loro attitudini all'apprendimento.
-
2. Il Rettorato delibera la relativa disciplina.
-
3. Le tasse d'immatricolazione sono fissate e riscosse dall'USI.
-
4. Nel caso si applichino per gli studenti della Facoltà di scienze biomediche le limitazioni previste all'art. 11 cpv. 3 della LUSI/SUPSI, vengono emanate disposizioni particolari, approvate dal CU.
-

- Art. 44
Titoli di studio**
1. L'USI rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a. il diploma di Bachelor (BSc, BA, BMed);
 - b. il diploma di Master (MSc, MA, MMed)
 - c. il Dottorato (PhD);
 - d. il Dottorato in medicina (Dr. med., MD);
 - e. diplomi di studi avanzati (CAS, DAS, MAS, Executive Master).
-
2. I titoli di cui alle lettere a., b. e c. e d. sono conferiti dalle Facoltà. Il conferimento dei titoli di cui alla lettera e) è deciso dal Rettore.
-

- Art. 45
Mobilità**
1. Lo studente dell'USI che segue un programma di mobilità presso altre università resta di regola immatricolato all'USI.
-
2. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università, è di competenza della Facoltà.
-

- Art. 46
Congedi**
1. Per serie ragioni, quali la maternità, il servizio militare o civile, malattie gravi e altre circostanze che rappresentino, a giudizio delle Facoltà, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente ottiene il congedo per uno o più semestri.
-
2. Lo studente in congedo mantiene l'immatricolazione, pagando una tassa ridotta, e continua a godere della qualifica di studente, senza frequentare attività didattiche.
-
3. Le singole Facoltà determinano gli obblighi derivanti da un congedo, per quanto concerne l'ammissione agli esami e ai corsi, le esercitazioni o i semestri da ripetere.
-

- Art. 47
Exmatricolazione**
1. Viene ex-matricolato lo studente che:
 - a. comunica la sua volontà di cessare gli studi presso l'USI, secondo la procedura prevista;
 - b. deve lasciare l'USI conformemente alle disposizioni relative agli esami;
 - c. viene espulso per ragioni disciplinari;
 - d. è in mora con il pagamento della tassa semestrale;
 - e. è stato immatricolato per errore o sulla base di dati sbagliati.
-
2. L'exmatricolazione avviene d'ufficio nei casi previsti dal precedente capoverso, lettere b., c., d. ed e..
-

- Art. 48
Uditori**
1. Le Facoltà decidono quali corsi siano aperti agli uditori.
-
2. Di regola, gli uditori non possono sostenere esami.
-

Art. 49
Personale dei servizi

1. Il personale dei servizi comprende:
 - a. il personale amministrativo
 - b. il personale bibliotecario;
 - c. il personale tecnico.
2. Diritti e doveri del personale dei servizi sono stabiliti nell'apposito Regolamento organico - Contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario; i compiti sono definiti nei singoli contratti.
3. I contratti del personale dei servizi sono, di regola, a tempo indeterminato.

Art. 50
Pari opportunità

1. Nell'esecuzione della sua missione e nell'esercizio delle sue responsabilità, l'USI attua e promuove il principio della parità dei diritti e delle opportunità.
2. Ogni discriminazione diretta o indiretta legata al sesso, all'età, all'appartenenza etnica e culturale, all'orientamento sessuale, alla disabilità, alle convinzioni religiose, filosofiche o politiche è illecita. Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell'uguaglianza effettiva.
3. L'USI, tramite il suo Servizio pari opportunità realizza interventi finalizzati a garantire parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità.
4. In particolare il Servizio adotta:
 - a. misure che favoriscano il rispetto della diversità di genere a tutti i livelli e in tutti gli organi universitari;
 - b. condizioni che permettano di conciliare la vita familiare con il lavoro universitario e con lo studio;
 - c. misure speciali che sostengano e incentivino le donne intenzionate a intraprendere una carriera nell'ambito dell'insegnamento accademico e della ricerca;
 - d. programmi d'insegnamento e di ricerca che tengano conto della parità di genere e diversità;
 - e. misure che garantiscano pari condizioni di studio, insegnamento e lavoro.
5. È istituita una Delegazione per le pari opportunità che segua le procedure di immissioni in ruolo e l'attribuzione delle borse di ricerca del FNS. La Delegazione è composta da un prorettore che la presiede, da membri del corpo professorale e accademico superiore di ciascuna Facoltà (professori e/o docenti-ricercatori), del responsabile del Servizio pari opportunità. La Delegazione assiste il Rettorato nell'attuazione del principio di pari opportunità nelle procedure di nomina, di promozione e di immissione in ruolo e per l'attribuzione delle borse di ricerca.

Art. 51
Delegazione
per le pari
opportunità

1. Il Rettore nomina una Delegazione per le pari opportunità che segua le procedure di immissioni in ruolo e l'attribuzione delle borse di ricerca del FNS.

2. La Delegazione è composta da un Prorettore che la presiede, da membri del corpo professorale e accademico di ciascuna Facoltà (professori e/o docenti-ricercatori), del responsabile del Servizio pari opportunità.

3. La Delegazione assiste il Rettorato nell'attuazione del principio di pari opportunità nelle procedure di nomina, di promozione e di immissione in ruolo e per l'attribuzione delle borse di ricerca.

Capitolo XII
Disposizioni diverse e finali

Art. 52
Valutazioni
interne

1. L'USI valuta regolarmente la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

2. La valutazione ha lo scopo di garantire la qualità nell'adempimento dei compiti fissati nei mandati di prestazione.

3. Il CU ne determina le modalità e il Rettorato ne dirige l'esecuzione.

Art. 53
Donazioni e
sponsorizzazioni

1. Le donazioni e le sponsorizzazioni indirizzate all'USI, alle sue Facoltà o istituti o collaboratori devono essere comunicate entro tre mesi dal ricevimento delle stesse al CU. Per importi superiori a 50'000 CHF necessitano dell'approvazione del CU.

2. Qualora lo scopo di una donazione vincolata a un fine speciale sia realizzato o non possa più realizzarsi, il CU delibera, nei limiti della legge e sentiti i diretti destinatari e il donatore, l'assegnazione del saldo per una finalità coerente con gli interessi dell'USI.

Art. 54
Posizioni
accademiche
finanziate da terzi

1. Il CU può autorizzare l'istituzione di posizioni accademiche (cattedre), finanziate da terzi usando la formula Cattedra NN in .../ NN Chair of..., alla condizione che il finanziatore ne rispetti l'autonomia scientifica e che il finanziamento sia prolungato nel tempo.

2. L'atto giuridico alla base del finanziamento deve precisare le modalità di finanziamento e le misure a salvaguardia dell'indipendenza accademica e dell'autonomia scientifica.

3. L'USI si riserva il diritto di non ricondurre la posizione e/o di modificarne la denominazione in caso di cessazione del finanziamento o di mancato rispetto della sua autonomia.

Art. 55
Diritti sui beni
immateriali e il
loro sfruttamento

1. Ad eccezione dei diritti d'autore sulle pubblicazioni, USI è titolare dei diritti di proprietà intellettuale su tutte le creazioni intellettuali tecniche e sui risultati della ricerca creati nell'esercizio dei rapporti di lavoro dai propri collaboratori.
2. I diritti esclusivi di uso di programmi per computer creati dai collaboratori nell'esercizio delle attività di servizio e nell'adempimento degli obblighi contrattuali di lavoro appartengono all'USI.
3. L'USI deve poter trasferire completamente o parzialmente i diritti di proprietà intellettuale generati dalle attività di ricerca e sviluppo quando previsto contrattualmente.
4. I collaboratori e gli studenti che hanno creato proprietà intellettuale ai sensi dei capoversi 1 e 2 partecipano in misura adeguata ai benefici di un eventuale sfruttamento.
5. L'USI promuove lo sfruttamento dei risultati di ricerca e può garantirne la protezione e la valorizzazione, in particolare mediante il deposito di domande di brevetto e il rilascio di licenze.
6. Se USI rinuncia ad assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e l'inventore la assume in proprio, USI beneficia in modo appropriato delle entrate generate.
7. Gli studenti senza un contratto di lavoro con l'USI sono di principio titolari dei diritti di proprietà intellettuale creati nell'ambito del loro corso di studi. Tuttavia, se la proprietà intellettuale è stata generata con il contributo di uno o più collaboratori USI ed in caso di sfruttamento della stessa, la co-titolarità tra studente e l'USI è da definire in un accordo specifico tra le parti. Inoltre, in caso di progetti e stage presso aziende terze, su richiesta delle stesse, lo studente è tenuto a sottoscrivere accordi nei quali si impegna agli obblighi di confidenzialità e alla cessione di eventuali diritti di proprietà intellettuale all'azienda terza secondo gli accordi del caso.

Art. 56
Sostegno,
creazione e
partecipazione
a imprese

Allo scopo di valorizzare i risultati scientifici, l'USI può favorire la creazione di persone giuridiche di diritto pubblico o privato. Previa approvazione del CU l'USI può creare essa stessa imprese o parteciparvi nei limiti della legislazione in vigore.

Art. 57
Utilizzo
del campus
universitario

1. I membri della comunità universitaria hanno diritto a utilizzare, nei limiti dei relativi regolamenti, i locali, le infrastrutture e gli spazi universitari e tenervi riunioni.
2. L'uso dei campus universitari da parte di persone esterne richiede l'autorizzazione preventiva del Rettore.²⁴

Art. 58
Associazioni

1. È garantita la libertà d'associazione dei membri dell'USI.
2. Le associazioni che si costituiscono fra membri dell'USI sono corporazioni di diritto privato e si dotano di statuti. Possono riscuotere contributi sociali solo se il loro ammontare è previsto nei rispettivi statuti.
3. Le associazioni che intendessero usare esplicitamente il nome dell'USI e le sue infrastrutture devono avere scopi compatibili con le finalità dell'USI e ottenere dal Rettore l'autorizzazione preventiva.
4. Il corpo studentesco si organizza in particolare attraverso la Corporazione delle studentesse e degli studenti dell'USI. La missione della Corporazione è quella di contribuire a un'esperienza studentesca positiva e avvalorante, rafforzando la coesione, la voce e il coinvolgimento del corpo studentesco. Il suo Regolamento è approvato dal Senato.

Art. 59
Attività
accessorie

1. Tutti i dipendenti dell'USI devono informare il datore di lavoro annualmente di eventuali attività accessorie, indipendentemente dal genere di mansioni svolte.
2. Il CU emana le disposizioni generali in materia, in particolare per il personale dei servizi tramite il Regolamento organico – Contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario e per il personale accademico tramite il Regolamento generale sulle condizioni generali di lavoro per il personale accademico dell'Università della Svizzera italiana.
3. L'eventuale partecipazione a consigli d'amministrazione deve essere esplicitamente autorizzata dal Rettore.

Art. 60
Firme

1. L'USI è vincolata dalla firma collettiva a due.
2. Gli atti rilevanti conseguenti a decisioni del CU, in particolare i Contratti di prestazioni con il Cantone, sono firmati dal Presidente del CU e dal Rettore.
3. I diplomi sono firmati dal Rettore e dal Decano interessato.
4. Altri atti di rilevanza accademica o amministrativa sono firmati collettivamente a due conformemente al Regolamento generale per il diritto di firma.

Art. 61
Integrità scientifica, comportamenti scorretti e sanzioni

1. L'Università e tutti i suoi membri vigilano affinché la ricerca promossa nell'ateneo dal corpo accademico sia svolta nel rispetto delle regole delle migliori prassi scientifiche.
2. Un comportamento scorretto in ambito scientifico si verifica segnatamente quando il collaboratore falsifica, dissimula o fabbrica dati impiegati per la propria ricerca, oppure rivendica il ruolo di co-autore di una pubblicazione senza avervi fornito alcun apporto essenziale, o ancora attribuisce a sé stesso parole, idee, ricerche o scoperte scientifiche altrui (plagio).
3. In presenza di indizi di comportamento scorretto, il Rettore apre un'inchiesta nei confronti di tutti i collaboratori coinvolti. Tenuto conto della responsabilità personale e della gravità del caso, il CU può pronunciare l'ammonizione, la sospensione e, nei casi particolarmente gravi, inclusi i casi di plagio, l'espulsione (licenziamento) del collaboratore, intimandogli altresì il ritiro dalla disponibilità presso il pubblico delle pubblicazioni frutto del comportamento scientifico scorretto.

Art. 62
Misure disciplinari per i membri del corpo studentesco

1. Le Facoltà possono decidere per motivi disciplinari la sospensione di studenti dal semestre in corso e possono prevedere altre sanzioni minori nei propri regolamenti organizzativi.
2. L'espulsione di uno studente può essere decisa dal CU, su proposta della Facoltà e previa approvazione del Rettore, per grave mancanza disciplinare o per indegnità.

Art. 63
Reclami e ricorsi

1. Le valutazioni d'esame, unitamente ad ogni altra decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente in materia di studi e d'esami, sono comunicate in forma scritta al solo diretto interessato.
2. Contro tali decisioni, se prese da singoli docenti, lo studente può presentare reclamo alla Facoltà, per la quale decide la Commissione o Delegazione degli esami o, in mancanza di essa, il Consiglio di Facoltà.
3. Contro le decisioni delle Facoltà lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4. Le decisioni dei servizi centrali, segnatamente in materia d'immatricolazione o tasse, possono essere oggetto di reclamo al Rettorato, con diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
5. Reclami e ricorsi devono essere presentati per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione contestata. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino del 24 settembre 2013.

Art. 64
Modifiche⁸

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza assoluta dei membri del CU.

Art. 65
Entrata in vigore⁹

1. Il presente statuto, approvato dal CU 20.03.2020, entra immediatamente in vigore.

Capitolo XIII

Disposizioni transitorie

Art. 66 ...²⁵

Comitato di transizione

Art. 67 Prorettore vicario e Prorettore aggiunto¹⁰

1. Dal 10 maggio 2022 e fino all'entrata in servizio del nuovo Rettore al Prorettore vicario sono attribuite le funzioni che lo Statuto attribuisce al Rettore.
2. Il Prorettore aggiunto si occupa del concorso per l'entrata in servizio del nuovo Rettore in accordo con le norme procedurali che a tal fine verranno stabilite.

Modifiche

- ¹ Lett. modificato con decisione CU del 07.05.2021
- ² Lett. sostituito con decisione CU del 07.05.2021
- ³ Lett. modificato con decisione CU del 07.05.2021
- ⁴ Cpv. modificato con decisione CU del 07.05.2021
- ⁵ Art. modificato con decisione CU del 07.05.2021
- ⁶ Cpv. modificato con decisione CU del 07.05.2021
- ⁷ Art. modificato con decisione CU del 07.05.2021
- ⁸ Art. inserito con decisione CU del 07.05.2021
- ⁹ Art. rinumerato con decisione CU del 07.05.2021
- ¹⁰ Art. inserito con decisione del CU del 09.05.2022
- ¹¹ Cpv. modificato con decisione CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ¹² Lett. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ¹³ Lett. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ¹⁴ Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ¹⁵ Lett. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ¹⁶ Lett. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ¹⁷ Lett. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ¹⁸ Lett. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ¹⁹ Art. aggiunto con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ²⁰ Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ²¹ Art. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ²² Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)

-
- ²³ Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ²⁴ Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
- ²⁵ Art. abrogato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)

Università
della
Svizzera
italiana



Statuto
dell'Università
della Svizzera
italiana